SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 aprile 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 6 APRILE 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il territorio delle frazioni di Pierantonio, e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide e della frazione Sant'Orfeto del Comune di Perugia, è stato colpito, il giorno 9 marzo 2023, da due eventi sismici di magnitudo 4.4 e 4.6 della scala Richter, che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato, altresì, che tale fenomeno sismico ha provocato l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e privati;

Vista la nota del 27 marzo 2023 del Presidente della Regione Umbria;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati il giorno 13 marzo 2023 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Umbria;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Umbria;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 marzo 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A02289

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2023.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,70%, con godimento 17 aprile 2023 e scadenza 15 giugno 2030, prima e seconda *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.964 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,70% con godimento 17 aprile 2023 e scadenza 15 giugno 2030;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,70%, avente godimento 17 aprile 2023 e scadenza 15 giugno 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,70%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 giugno 2023, sarà pari a 0,599725% lordo, corrispondente a un periodo di cinquantanove giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 aprile 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 aprile 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2023, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 aprile 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A02311

DECRETO 12 aprile 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044, ventesima e ventunesima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo

e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.964 milioni di euro.

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 15 maggio, 10 luglio e 12 novembre 2013, 11 febbraio, 10 aprile, 9 giugno e 8 ottobre 2014, 10 giugno 2016 e 10 maggio 2017, nonché 8 aprile 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciannove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una ventesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, avente godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime venti cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 aprile 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ventunesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 aprile 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2023, al prezzo di aggiudicazione

e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 47 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 aprile 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2044 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A02312

DECRETO 12 aprile 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, con godimento 16 marzo 2023 e scadenza 15 aprile 2026, terza e quarta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione,

concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.964 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 2023, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80% con godimento 16 marzo 2023 e scadenza 15 aprile 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, avente godimento 16 marzo 2023 e scadenza 15 aprile 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 15 aprile 2023, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 aprile 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 aprile 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per due giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 aprile 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice ge-

stionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A02313

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 marzo 2023.

Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E CON

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), e, in particolare, l'art. 62, commi 3, 5 e 6-*bis*;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 concernente le modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, concernente le modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 414 del 15 dicembre 2022;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 26 gennaio 2023;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto è definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD.

Art. 2.

Attribuzione e caratteristiche del codice ID ANPR

1. L'ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. L'ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e conseguente registrazione in ANPR.

3. L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il *check digit*;

b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell'ANPR;

c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR;

d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito;

e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito;

f. non può essere riassegnato;

g. garantisce l'associazione immutabile al soggetto cui è attribuito;

h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità, tantomeno temporale;

i. è dotato di *check digit* (il *check digit* è l'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);

j. è possibile la ricostruzione del *check digit*;

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ID ANPR è attribuito a tutti gli individui già registrati in ANPR. A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.

Art. 3.

Servizi per la circolarità dei dati anagrafici e per l'interoperabilità

1. L'ID ANPR è reso disponibile, ai sensi dell'art. 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui all'art. 50-*ter* del CAD, con le modalità previste dal disciplinare tecnico (Allegato 1). Il medesimo disciplinare reca anche le modalità di accesso all'ID ANPR da parte del cittadino interessato al trattamento.

2. I servizi di cui al comma 1 sono resi disponibili entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* e *b)* del CAD, utilizzano l'ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità di ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD.

3. Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la consultazione dei dati in ANPR è consentita esclusivamente con ID ANPR.

Art. 4.

Disposizioni di attuazione e transitorie

1. Il presente decreto e l'allegato recante il «Disciplinare tecnico ID ANPR», che costituisce parte integrante dello stesso, sono pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2023

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica
BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 819

ALLEGATO

1. Finalità

Con il presente documento sono definiti i servizi per la generazione e trattamento dell'ID ANPR.

2. Generazione dell'ID ANPR

I codici ID ANPR sono generati in maniera automatica da una *routine* di calcolo descritta nel documento pubblicato nel portale di ANPR, denominato «Specifiche tecniche per la generazione dell'ID ANPR».

Il *check digit* è calcolato tramite l'algoritmo di Luhn.

3. Servizi per la consultazione e verifica dell'ID ANPR

3.1. Servizi per il cittadino - Adeguamento del servizio di visura dei dati anagrafici

Mediante i servizi di visura già disponibili al cittadino, lo stesso potrà visualizzare anche il proprio ID ANPR.

3.2. Servizi per gli enti

I servizi di seguito elencati sono resi disponibili dal sistema ANPR ai soggetti che hanno diritto ad accedervi, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio 10 novembre 2014, n. 194 (Applicazione *web* Accordi di fruizione e convenzioni).

I medesimi servizi saranno resi fruibili tramite la piattaforma di cui all'art. 50-*ter* del CAD (Piattaforma digitale nazionale dei dati) limitatamente ai soggetti autorizzati.

3.2.1 Adeguamento dei servizi per la messa a disposizione e la consultazione dei dati contenuti in ANPR

Al fine di permettere la conoscibilità e l'acquisizione degli ID ANPR ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti in ANPR, sarà reso disponibile apposito servizio, che, a fronte di un codice fiscale oppure dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data nascita e luogo nascita) di un individuo registrato in ANPR, restituirà l'ID ANPR associato.

I servizi resi disponibili dal sistema ANPR per la consultazione dei dati anagrafici verranno adeguati per l'interrogazione tramite ID ANPR.

Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la consultazione dei dati in ANPR è consentita esclusivamente con ID ANPR. Ciò comporta che, prima di accedere a ANPR, è necessario conoscere l'ID ANPR tramite l'apposito servizio.

3.2.2 Servizio di verifica corrispondenza tra ID ANPR e dati anagrafici di un individuo

Al fine di verificare l'integrità e la corrispondenza tra un ID ANPR e i dati anagrafici di un individuo, ai soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti in ANPR sarà reso disponibile un apposito servizio online. In caso di corrispondenza tra l'ID ANPR e i dati anagrafici dell'individuo inseriti (codice fiscale ovvero, in alternativa, cognome, nome, sesso, data, luogo di nascita), il servizio risponderà «Dati validi».

3.2.3 Servizio di verifica validità dell'ID ANPR

Al fine di verificare la validità di uno specifico codice ID ANPR, sarà reso disponibile, sul Portale di ANPR un apposito servizio on-line: se l'ID ANPR inserito è esistente e associato ad una scheda anagrafica il servizio risponderà «ID ANPR valido».

4. Adeguamento dei servizi per il sistema CieOnLine

Il servizio con il quale l'ANPR comunica i dati anagrafici dei cittadini al sistema CieOnLine, quale infrastruttura informatica e di rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione della CIE, definita con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015, verrà adeguato per consentire anche l'invio del codice ID ANPR.

5. Servizi per i comuni - Adeguamento dei servizi per i comuni

Tutti i servizi resi disponibili dal sistema ANPR ai comuni per la registrazione delle operazioni anagrafiche e la consultazione dei dati anagrafici verranno adeguati per la gestione del codice ID ANPR.

6. Gestione delle mutazioni dei dati anagrafici con ID ANPR

Qui di seguito si esplicita, inoltre, il trattamento dell'ID ANPR in caso di mutazione dei dati anagrafici, incluse le operazioni di allineamento con il codice fiscale che vengono svolte tramite i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate a ANPR:

Tipo mutazione	Trattamento
Cambi di generalità per errore materiale (soggetto non allineato con Agenzia entrate)	L'ID ANPR rimane invariato. Se i dati corretti sono quelli di ANPR verrà comunicato l'aggiornamento all'anagrafica di Agenzia delle entrate con possibile emissione di nuovo codice fiscale collegato al precedente e registrato in ANPR. Se i dati corretti sono quelli di Agenzia delle entrate, verrà aggiornata l'anagrafica di ANPR.
Cambi di generalità per errore materiale (soggetto allineato con Agenzia entrate)	L'ID ANPR rimane invariato e in ANPR verranno aggiornati i dati anagrafici. L'aggiornamento è comunicato a Agenzia delle entrate che procederà con gli adempimenti di competenza (emissione da parte di Agenzia delle entrate del nuovo codice fiscale collegato al precedente e registrato anche in ANPR).
Cambi di generalità in seguito a matrimonio, adozione soggetti maggiorenni, cambio di sesso o su richiesta dell'interessato (soggetto allineato con Agenzia entrate)	L'ID ANPR rimane invariato e in ANPR verranno aggiornati i dati anagrafici. L'aggiornamento è comunicato a Agenzia delle entrate che procederà con gli adempimenti di competenza (emissione da parte di Agenzia delle entrate del nuovo codice fiscale collegato al precedente e registrato anche in ANPR).
Cambi di generalità in seguito ad adozione soggetti minorenni	Per il minore adottato viene aperta una nuova scheda anagrafica, viene attribuito un nuovo ID ANPR e conseguentemente viene richiesta l'emissione di un codice fiscale a Agenzia delle entrate come per qualsiasi nuova iscrizione anagrafica. Le schede anagrafiche, quella con le generalità precedenti l'adozione e quella con le nuove generalità, non saranno in alcun modo riconducibili l'una all'altra.
Schede anagrafiche duplicate (stesso soggetto)	Una delle due schede verrà cancellata e l'ID ANPR associato non sarà più ritenuto valido. Gli ID ANPR delle schede duplicate non saranno ritenuti validi fino alla risoluzione della duplicazione.
Schede anagrafiche duplicate (soggetti differenti)	L'ID ANPR rimane invariato. Per una delle due schede anagrafiche viene comunicata l'omocodia a Agenzia delle entrate che procederà agli adempimenti di competenza.

23A02326

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 7 febbraio 2023.

Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, il comma 1 dell'art. 110 concernente il Sistema di allarme pubblico;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare l'art. 28 che ha regolato, tra l'altro, in via di prima applicazione, l'attuazione del Sistema di allarme pubblico di cui alla richiamata direttiva (UE) 2018/1972;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 2, comma 1, lettere *ee)*, *gg)*, *bbb)*, *ooo)*, *uuu)* e 98-*vicies-ter*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto lo *standard* europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - *Emergency Communications* (EMTEL); *European Public Warning System(EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, n. 110, recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT- Alert», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 7 settembre 2020;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, recante «Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-*Alert*» con la quale si è provveduto sia all'aggiornamento delle disposizioni in materia di allertamento contenute nelle richiamate direttive presidenziali, sia alla regolazione, in fase di prima applicazione, del Sistema di allarme pubblico in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del richiamato decreto-legge n. 32 del 2019 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno·2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Considerato che con il richiamato decreto legislativo n. 207 del 2021 sono state apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche riguardanti, tra l'altro il Sistema di allarme pubblico, allo scopo di allinearne il contenuto alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, che:

il comma 2-*bis* dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del Sistema di allarme pubblico oggi definito dall'art. 2, comma 1, lettera *uuu)*, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, quale sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

l'art. 2, comma 1, lettera *ee)*, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, definisce il messaggio IT-*Alert* quale messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal Sistema di allarme pubblico IT-*Alert*, non limitandone più l'ambito di applicazione alle sole esigenze del Servizio nazionale della protezione civile;

con riferimento alle attività di protezione civile, la fattispecie gravi emergenze o catastrofi imminenti in corso è riconducibile alla tipologia di eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del citato Codice di protezione civile, ossia le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24;

Ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, in particolare relativamente alle parti afferenti la regolazione del Sistema di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile, al novellato Codice delle comunicazioni elettroniche, nelle more dell'estensione delle finalità d'uso del sistema di allarme pubblico anche alle altre fattispecie previste e non riferita ad eventi di protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2023;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Finalità

1. La presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvede all'aggiornamento della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 recante «Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-*Alert*», ed in particolare della disciplina della sperimentazione del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-*Alert*» in riferimento alle attività di protezione civile, allo scopo di allinearla alle modifiche introdotte al Codice delle comunicazioni elettroniche dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, nelle more della conclusione del previsto periodo di sperimentazione e della conseguente fase di valutazione.

2. Le modifiche apportate alla direttiva del 23 ottobre 2020 sono indicate agli allegati A (elenco delle modifiche) e B (testo coordinato della direttiva del 23 ottobre 2020 con le modifiche di cui all'allegato *A)*, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente direttiva.

Art. 2.

Adeguamenti normativi

1. In considerazione delle modifiche alla direttiva del 23 ottobre 2020 di cui all'art. 1, si provvederà, in attuazione dell'art. 98-*vicies-ter*, comma 3, del novellato Codice delle comunicazioni elettroniche, alle necessarie modifiche e allineamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, alle nuove disposizioni in materia di allarme pubblico-IT-*Alert* riconfigurato come stabilito dal testo vigente del Codice delle comunicazioni.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva disciplina l'utilizzo del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-*Alert*» per le sole attività di protezione civile. L'eventuale utilizzo di IT-*Alert* per ulteriori finalità sarà disciplinato con propri provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2023

Il Ministro: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 886

ALLEGATO *A*

MODIFICHE ALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 OTTOBRE 2020

1. Modifiche al titolo.

1.1. Le parole «di protezione civile» sono eliminate.

1.2. Sono aggiunte, in fine, le parole «in riferimento alle attività di protezione civile».

2. Modifiche al preambolo.

2.1. Dopo le parole da «Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» a «e della qualifica di operatore nazionale;» sono inserite le seguenti:

«Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica"»;

2.2. Dopo le parole «Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018, recante "Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018;» sono inserite le seguenti:

«Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante "Indirizzi operativi inerenti all'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 256 del 4 novembre 2014;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2O19, n. 117;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2022 recante "Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101";

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. DPC/EME/53056 del 7 dicembre 2021 di trasmissione del "Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico sull'isola di Vulcano";

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 40675/2015 di trasmissione del "Piano nazionale di emergenza per l'isola di Stromboli a fronte di eventi vulcanici di rilevanza nazionale"»;

2.3. Dopo le parole: «Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020» sono inserite le seguenti: «n. 110» e dopo le parole «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 7 settembre 2020;» sono inserite le seguenti:

«Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);

Considerato che con il richiamato decreto legislativo n. 207 del 2021 sono state apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche riguardanti, tra l'altro il Sistema di allarme pubblico, allo scopo di allinearne il contenuto alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, che:

il comma 2-*bis* dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico oggi definito dall'art. 2, comma 1, lettera *uuu)*, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, quale sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

l'art. 2, comma 1, lettera *ee)*, del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, definisce il messaggio IT-*Alert* quale messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-*Alert*, non limitandone più l'ambito di applicazione alle sole esigenze del Servizio nazionale della protezione civile;

il comma 2 dell'art. 98-*vicies-ter* del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003 dispone che i messaggi IT-*Alert* sono trasmessi dal sistema IT-*Alert*, avvalendosi del servizio di rete *Cell Broadcast Service*;

il comma 4 del richiamato art. 98-*vicies-ter* del decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede che gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dal servizio di rete *Cell Broadcast Service* e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione *mobile* basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata;

con riferimento alle attività di protezione civile, la fattispecie gravi emergenze o catastrofi imminenti in corso è riconducibile alla tipologia di eventi emergenziali suscettibili di presentare le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del citato Codice di protezione civile, ossia le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24 del medesimo codice;».

2.4. Dopo le parole «Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta dell '8 ottobre 2020» sono aggiunte le seguenti «e del 26 gennaio 2023».

3. Modifiche al paragrafo 1.1 «Finalità».

3.1. Alla lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in riferimento alle attività di protezione civile».

3.2. Il periodo da «IT-*Alert* è» a «in relazione a situazioni di rischio.» è sostituito con il seguente:

«IT-*Alert* è invece il sistema di allarme pubblico - istituito ai sensi dell'art. 98-*vicies-ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, permette ai fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero di diffondere allarmi pubblici agli utenti finali interessati, attraverso la trasmissione di messaggi denominati "Messaggi IT-*Alert*".

I messaggi IT-*Alert* possono essere diffusi anche attraverso ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale, quali le applicazioni mobili e sistemi di erogazione di messaggi "machine to machine" richiamati al punto 4.3, in modo da poterli divulgare, anche in maniera ridondante, al maggior numero di persone.»

4. Modifiche al paragrafo 1.2 «Caratteristiche e limite del sistema di allertamento di protezione civile e di IT-*Alert*» della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020.

4.1. Il primo periodo è sostituito dal seguente: «In conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Codice della protezione civile, l'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile e il sistema di allarme pubblico sono articolati in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire

la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.»

4.2. Al secondo periodo, dopo le parole «le attività di allertamento» sono inserite le seguenti: «ivi comprese» dopo le parole «di allarme pubblico» sono inserite le seguenti «in riferimento alle attività di protezione civile».

4.3. Al terzo periodo, dopo le parole «il Sistema d'allertamento di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e il sistema di allarme pubblico» e dopo le parole «misure di prevenzione» sono inserite le seguenti:«, autoprotezione».

4.4. Al quarto periodo dopo le parole «all'allarme pubblico» sono inserite le seguenti: «in riferimento alle attività di protezione civile».

4.5. Al quinto periodo, le parole «all'allertamento e all'allarme pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «all'utilizzo del sistema di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il sistema di allarme pubblico IT-*Alert* sarà oggetto di successive indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate con le modalità di cui al paragrafo 5, che ne definiranno le procedure, i contenuti tecnico-operativi di dettaglio, i limiti di applicabilità necessari al fine di garantirne l'omogeneità a livello nazionale.»

4.6. Al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile».

4.7. Al settimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo dell'Osservatorio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 1 del 2018».

5. Modifiche al paragrafo 2 «Termini e definizioni».

5.1. Dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) Esercitazione. Strumento di cui al paragrafo 5 dell'allegato tecnico alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 e che ha lo scopo di verificare quanto riportato nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, di testare la validità dei modelli organizzativi e di intervento, nonché di favorire la diffusione della conoscenza dei contenuti dei piani da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare della popolazione.»

5.2. Alla lettera *f)* dopo le parole «da una allerta» sono inserite le seguenti: «e/o da un evento» e le parole «devono porre» sono sostituite dalla seguente: «pongono»;

5.3. La lettera *g)* è sostituita con la seguente:

«*g)* Sistema IT-*Alert*. Piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 - *Emergency Communications* (EMTEL), *European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service* e altri *standard* correlati ad esso come ES TS 123 041, è realizzato in Italia il Sistema di allarme pubblico definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ooo)*, del decreto legislativo n. 259 del 2003.».

5.4. Dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti:

«g-*bis*) Messaggio IT-*Alert*. Messaggio riguardante gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso, riconducibili alla tipologia di eventi emergenziali di cui al paragrafo 4.1.

g-*ter*) Servizio CBS - *Cell Broadcast Service* Servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *bbb)*, del decreto legislativo n. 259 del 2003.»

5.5. La lettera *j)* è soppressa;

5.6. La lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

«*n)* Pericolosità. Probabilità di occorrenza, in una specifica area geografica ed in uno specifico intervallo temporale (Periodo di riferimento) di un evento avverso potenzialmente dannoso di origine naturale o antropica di assegnata intensità. Quest'ultima può essere codificata variamente in funzione delle caratteristiche dell'analisi di rischio.»

5.7. Alla lettera *o)* dopo le parole «consente di prevedere» sono aggiunte le seguenti: «,con variabili margini di approssimazione,».

5.8. Alla lettera *p)*:

le parole «Potenziale perdita» sono sostituite con le seguenti: «Potenziali perdite»;

dopo la parola «lesioni» sono aggiunte le seguenti «, distruzione o danneggiamento di beni»;

le parole «o beni distrutti o danneggiati» sono soppresse.

6. Modifiche al paragrafo 3 «Organizzazione del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile».

6.1. Al secondo periodo dopo le parole «risultati di modelli» è inserita la seguente: «numerici,».

7. Modifiche al paragrafo 3.1 «Fase di previsione».

7.1. Al primo periodo, dopo la parola «probabilistica» sono aggiunte le seguenti: «, ove possibile,» e le parole da «In tale fase» fino a «fenomeni in esame.» sono sostituite dalle seguenti: «In tale fase vengono analizzati i dati osservati e vengono effettuate valutazioni probabilistiche anche attraverso modelli previsionali, numerici, empirici o matematici, che simulano la possibile evoluzione deifenomeni in esame».

7.2. Al terzo periodo dopo le parole «e di modelli:» sono aggiunte, le seguenti: «previsionali, numerici, empirici o matematici:».

7.3. Il quarto periodo è soppresso.

8. Modifiche al paragrafo 3.2 «Fase di monitoraggio e sorveglianza».

8.1. Al secondo periodo dopo le parole «e di modelli:» sono aggiunte, le seguenti: «previsionali, numerici, empirici o».

8.2. Il terzo periodo è soppresso.

9. Modifiche al paragrafo 3.3 «Livelli di allerta e fasi operative dei piani di protezione civile».

9.1. Il terzo periodo è soppresso.

9.2. Al quarto periodo dopo le parole «Il livello di allerta comporta» sono eliminate le seguenti: «per i comuni» e le parole: «nel proprio piano» sono sostituite dalle seguenti: «dalle pianificazioni»;

9.3. Al sesto periodo:

le parole da «seguenti direttive e decreti» fino alla fine del paragrafo («*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016.») sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni rispettivamente vigenti, adottate con gli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 1 del 2018 e ai relativi aggiornamenti che potranno intervenire successivamente alla presente direttiva.»

10. Modiche al paragrafo 4 «Organizzazione di IT-*Alert*».

10.1. Al titolo del paragrafo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in riferimento alla attività di protezione civile e ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale».

10.2. I paragrafi da 4.1 a 4.6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.1. Scopi.

Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso suscettibili di presentare le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Servizio nazionale della protezione civile integra le modalità di informazione e comunicazione già previste dalla normativa vigente con il sistema IT-*Alert* per informare la popolazione allo scopo di favorire l'adozione delle misure di autoprotezione di cui al paragrafo 4.5, in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

Le componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni operative di cui al paragrafo 5, durante la fase sperimentale di cui al paragrafo 4.6 potranno utilizzare IT-*Alert* per trasmettere, quando compatibili con la tipologia di rischio identificato, "messaggi IT-*Alert*" alla popolazione attraverso la tecnologia "cell broadcast" limitatamente a eventi imminenti o in atto suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera *c)* dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 configuranti, ai fini della direttiva UE 2018/1972, gravi emergenze e catastrofi, in relazione alle seguenti tipologie di rischi di protezione civile, come disciplinati in premessa:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

precipitazioni intense.

In relazione alle precipitazioni intense di cui al precedente elenco, nelle indicazioni operative di cui al paragrafo 5, verranno definiti, in particolare, principi tecnici per determinare preventivamente e in via generale soglie ed altri elementi utili per identificare i fenomeni in questione oltre che per la delimitazione degli areali e delle tempistiche

di interesse affinchè il sistema operi in via automatica. La progressiva estensione dell'utilizzo in via sperimentale del sistema IT-*Alert* in relazione ad ulteriori fattispecie di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso di rilievo nazionale, con riferimento a scenari connessi ad ulteriori tipologie di rischio, può essere avviata, con le modalità di intesa previste al paragrafo 5, in correlazione con gli esiti della fase di sperimentazione di cui al paragrafo 4.6, nonché con lo sviluppo delle capacità operative e previsionali del Servizio nazionale della protezione civile.

4.2. Interoperabilità.

IT-*Alert* adotta lo *standard* internazionale "*Common Alerting Protocol*" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprie indicazioni operative adottate con le modalità di cui al paragrafo 5, definisce il profilo italiano del CAP, denominato "CAP-IT" che, rispettando lo *standard* internazionale, lo allinea alle specifiche e alle necessità del Servizio nazionale della protezione civile.

4.3. Ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale.

Al fine di favorire la massima diffusione, anche ridondante, delle informazioni disponibili nell'ambito del Sistema di allertamento nazionale ai livelli di allerta, alle misure di comportamento ed autoprotezione e delle buone pratiche in materia di prevenzione dei rischi di protezione civile, possono essere impiegati anche progressivamente o in via sperimentale, a livello territoriale o nazionale, ulteriori strumenti tecnologici sulla base delle innovazioni del settore, quali, ad esempio:

"*App*" per "smartphone", attraverso le quali le informazioni vengono ricevute da un cellulare sul quale sia stata installata la "*App*" stessa, e in presenza di connessione dati;

canale pubblico "*Machine to Machine*" (M2M), attraverso il quale altre "*App*" e altri sistemi possono essere alimentati onde favorire la massima circolazione e diffusione delle informazioni.

Allo scopo di raggiungere il maggior numero di utenti potenzialmente interessati, i messaggi It-*Alert* di cui al paragrafo 4.5, all'occorrenza possono essere ulteriormente diramati anche mediante gli strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale di cui al presente paragrafo.

4.4. Organizzazione per attività di protezione civile.

Relativamente a eventi imminenti o in corso suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera *c)* dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e con particolare riferimento alle tipologie di rischi di protezione civile di cui al paragrafo 4.1, un "messaggio IT-*Alert*" è inviato dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni operative di cui al paragrafo 5, in applicazione di procedure definite secondo i principi di cui alla presente direttiva, assicurando che nelle singole procedure siano previsti sistemi di tracciabilità immodificabili e modelli di segnalazione anonima di eventuali criticità nell'operatività di IT-*Alert*, anche allo scopo di introdurre possibili correttivi o misure di adeguamento, nonché per assicurare una comunicazione il più possibile omogenea a scala nazionale, nel rispetto dei principi di precauzione, sussidiarietà e omogeneità organizzativa. Le procedure sono individuate sulla base delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.»

4.5. Messaggi IT-*Alert* e misure di autoprotezione.

I messaggi IT-*Alert* sono diramati attraverso il canale di comunicazione istantaneo "cell broadcast", in conformità alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gestito in autonomia da ciascun operatore nazionale di telefonia mobile per le celle telefoniche di propria competenza, attraverso cui i messaggi sono ricevuti dalla popolazione sui "terminali utente" presenti in una determinata area geografica individuata dalla copertura locale delle reti mobili (ad esempio, i telefoni cellulari, *smartphone*, *tablet*).

In riferimento a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nei limiti di quanto riportato al paragrafo 1.2 della presente direttiva, il "messaggio IT-*Alert*", fermi restando gli obblighi comunicativi e di informazione preventiva e in corso di evento su scenari di rischio e di pianificazione di protezione civile, posti in capo alle diverse autorità competenti dalle norme di settore oltre che i comportamenti consapevoli da attuare da parte della popolazione, ha lo scopo di contribuire a informare la popolazione di situazioni previste o in atto suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera *c)* dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 in relazione alla messa in atto di specifiche misure di autoprotezione e azioni di tutela della collettività e del singolo.

Il sistema IT-*Alert* e i suoi messaggi si adeguano ai principi di trasparenza, di sussidiarietà, di autoresponsabilità, di autoprotezione e di omogeneità comunicativa, e costituiscono, fermi restando i vincoli tecnologici, strumentali, e i modelli previsionali adottati, nonché il riferimento alla locale pianificazione di protezione civile, una ulteriore modalità di informazione della popolazione, in supporto a quelle previste dalla legislazione vigente e dalla locale pianificazione di protezione civile.

4.6. Sperimentazione di IT-*Alert* - protezione civile.

Per l'avvio del Sistema di allarme pubblico IT-*Alert*, si rende necessaria la progressiva sperimentazione, mediante utilizzo in casi reali o in esercitazioni, del sistema per trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, in relazione ai casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, concernenti i rischi elencati al paragrafo 4.1, e un monitoraggio periodico, anche in relazione alla verifica della sicurezza ed adeguatezza dell'infrastruttura, secondo i requisiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

Il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con le componenti del Servizio nazionale della protezione civile, potrà valutare l'estensione della sperimentazione, anche in correlazione con gli esiti della stessa, ad altri scenari di rischio.

Nel periodo di sperimentazione, per le tipologie di rischi di cui al paragrafo 4.1, sono predisposte e adottate, con le modalità previste dal paragrafo 5, indicazioni operative che contengano, per ciascuno degli scenari di rischio ivi previsti:

gli obiettivi;

le modalità di invio;

i soggetti responsabili dell'invio dei messaggi;

l'area da allertare;

la tracciabilità;

i contenuti del "messaggio IT-*Alert*".

Nel periodo di sperimentazione, sono altresì progettate ed avviate campagne di informazione per le amministrazioni e per la popolazione in merito agli scopi, al funzionamento e ai limiti di IT-*Alert* per le attività di protezione civile.

Per valutare tecnicamente gli esiti della sperimentazione e la possibilità del passaggio all'operatività del sistema il Dipartimento della protezione civile procede al confronto con gli enti territoriali coinvolti nella specifica attività, con gli operatori di telefonia e il settore della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi competente per la tipologia di rischio oggetto della fase della sperimentazione svolta.

Sulle risultanze di tale valutazione tecnica, articolata per le tipologie di rischio di cui al paragrafo 4.1, anche solo per alcuni scenari di rischio, ovvero l'esigenza di prorogare ulteriormente il periodo di sperimentazione, il Dipartimento acquisisce l'intesa della Conferenza unificata».

11. Modiche al paragrafo 5 «Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile».

11.1. Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

In relazione agli ambiti specifici disciplinati dalla presente direttiva, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana apposite indicazioni operative ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulle quali, in coerenza con l'architettura del Sistema di allertamento nazionale e con l'attribuzione delle funzioni di informazione e comunicazione alla popolazione previste dalla legislazione vigente, viene acquisita l'intesa della Coriferenza unificata».

ALLEGATO *B*

Per la consultazione del testo coordinato della direttiva del 23 ottobre 2020 si veda sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

23A02291

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 13 febbraio 2023.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara, concluso, in data 1° ottobre 2022, con le Segreterie territoriali di Novara-VCO delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA (Pos. 1341/22). (Delibera n. 23/27).

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, prof. Domenico Carrieri,

Premesso che:

l'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara svolge attività di trasporto pubblico nei bacini di Novara, Pavia e Verbania-Cusio-Ossola;

in data 1° ottobre 2022, l'Azienda e le segreterie territoriali di Novara-VCO delle organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente di S.T.N. S.r.l. di Novara;

con la sottoscrizione di detto accordo aziendale, le parti si sono impegnati a dare completa attuazione alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto pubblico locale, nonché nella regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto pubblico locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Art. 9) e rarefazione (Art. 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2018, n. 115), come di seguito riepilogato:

le fasce orarie durante le quali dovrà essere garantito il servizio completo - coincidenti con i periodi di massima richiesti dell'utenza per le quali il servizio si pone come essenziale - sono state così individuate:

invernale scolastico (1° settembre - 15 giugno):

1ª fascia: dalle ore 5,30 alle ore 8,29;

2ª fascia: dalle ore 12,15 alle ore 15,14;

estivo (16 giugno - 31 agosto):

1ª fascia: dalle ore 5,30 alle ore 8,29;

2ª fascia: dalle ore 15,30 alle ore 18,29;

tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all'ora di inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri. Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovrà rientrare nei depositi all'orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede;

i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non dovranno compromettere il regolare svolgimento del servizio programmato e la completa funzionalità dello stesso nelle fasce garantite di cui alla lettera *d)*, nonché l'effettiva e pronta riattivazione del servizio medesimo al termine dello sciopero. Il ritorno del servizio a regime ordinario dovrà essere garantito con la prima partenza prevista all'orario di conclusione dello sciopero stesso e/o all'orario di inizio delle sopraindicate fasce di garanzia;

al fine di consentire di effettuare il rispristino del servizio al termine dello sciopero, potranno essere effettuati trasferimenti di uomini e mezzi «in fuori servizio» in orario di sciopero; tali rientri e/o spostamenti verranno retribuiti con le medesime modalità aziendali previste per i «trasferimenti»;

in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del citato accordo nazionale del 28 febbraio 2018, l'effettuazione dl ogni astensione dal lavoro dovrà avere riguardo alla sicurezza degli utenti, degli impianti e dei mezzi. Dovranno, inoltre, essere assicurati i presidi quali servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

Il personale indispensabile a garantire quanto sopra, sarà così individuato:

un'unità per ogni turno previsto dall'ufficio movimento;

un'unità per ogni turno previsto per l'officina.

Il personale non viaggiante, ad esclusione del personale amministrativo, potrà effettuare lo sciopero in coincidenza con l'inizio o la fine del turno di lavoro mattutino o pomeridiano;

nel caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del C.C.N.L. (art. 16 del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018), saranno esclusi da ogni possibile astensione dal lavoro tutti i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale (trasporto persone diversamente abili e/o alunni delle scuole materne, elementari);

In occasione delle suddette manifestazioni, il servizio durante le fasce orarie sarà assicurato mediante l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalità logistica che, secondo la valutazione aziendale, assume preminente importanza (inclusi i collegamenti con le stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.). Sarà garantita, pertanto, l'effettuazione di eventuali servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, quale il trasporto disabili e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari;

Premesso, altresì, che:

con nota del 28 ottobre 2022, l'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara ha trasmesso copia del predetto accordo aziendale alla Commissione di garanzia per gli adempimenti di competenza;

con nota del 13 dicembre 2022, prot. n. 16274/TPL, il testo dell'accordo aziendale è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro trenta giorni dalla ricezione della medesima nota;

decorso tale termine, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al suddetto accordo aziendale;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto pubblico locale, nonché dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto pubblico locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Art. 9) e Rarefazione (Art. 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 2018, n. 115);

l'art. 11, lettera *A)*, del citato accordo nazionale del 28 febbraio 2018 stabilisce, altresì, che «L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.»;

l'art. 17 della citata regolamentazione provvisoria, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali «con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL autoferrotranvieri le seguenti modalità operative:

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi …);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12.»;

Rilevato che:

le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo aziendale oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

invernale scolastico (1° settembre - 15 giugno):

1ª fascia: dalle ore 5,30 alle ore 8,29;

2ª fascia: dalle ore 12,15 alle ore 15,14;

estivo (16 giugno - 31 agosto):

1ª fascia: dalle ore 5,30 alle ore 8,29;

2ª fascia: dalle ore 15,30 alle ore 18,29;

Precisato che per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati dall'accordo aziendale in esame, restano in vigore le regole contenute nella disciplina del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale concluso, in data 1° ottobre 2022, con le segreterie territoriali di Novara-VCO delle organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA, riguardante le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara;

Dispone:

La trasmissione della presente delibera all'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara, alle segreterie territoriali di Novara-VCO delle organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Novara, al Prefetto di Pavia ed al Prefetto di Verbania-Cusio-Ossola;

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito *internet* della Commissione.

Roma, 13 febbraio 2023

Il Presidente: SANTORO-PASSARELLI

ALLEGATO

ACCORDO SULLO SCIOPERO

Premesso che la materia è regolamentata dalle disposizioni di legge e dalla normativa di settore di seguito indicata:

legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dalla legge n. 83/2000 e Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, come modificato e integrato dalla regolamentazione provvisoria adottata con deliberazione della Commissione di garanzia n. 18/138 del 23 aprile 2018;

Conviene quanto segue:

a) nella proclamazione e nell'effettuazione dello sciopero le OO.SS. si impegnano a rispettare le disposizioni e le procedure dettate dalle sopra richiamate norme;

b) l'Azienda si impegna a dare completa attuazione alle procedure di raffreddamento e conciliazione come previste dalle medesime disposizioni, nonché agli obblighi di informazione all'utenza;

c) le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero sono individuate dalla vigente normativa sopra richiamata e da quanto sotto specificato;

d) dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce come di seguito specificate per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesti dell'utenza per le quali il servizio si pone come essenziale:

invernale scolastico - 1° settembre - 15 giugno

1ª fascia garantita: dalle ore 5,30 alle ore 8,29,

2 ª fascia garantita: dalle ore 12,15 alle ore 15,14;

estivo - 16 giugno - 31 agosto

1 ª fascia: dalle ore 5,30 alle ore 8,29,

2 ª fascia: dalle ore 15,30 alle ore 18,29;

e) tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all'ora di inizio dello sciopero, dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri. Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovrà rientrare nei depositi all'orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede;

f) i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere il regolare svolgimento del servizio programmato e la completa funzionalità dello stesso nelle fasce garantite di cui alla lettera *d)*, nonché l'effettiva e pronta riattivazione del servizio medesimo al termine dello sciopero;

Il ritorno del servizio a regime ordinario dovrà essere garantito con la prima partenza prevista all'orario di conclusione dello sciopero stesso e/o all'orario di inizio delle fasce di garanzia di cui alla lettera *d)*.

Onde pertanto consentire di effettuare il rispristino del servizio al termine dello sciopero, possono essere effettuati trasferimenti di uomini e mezzi - «in fuori servizio» in orario di sciopero; tali rientri e/o spostamenti verranno retribuiti con le medesime modalità aziendali previste per i «trasferimenti».

Ai sensi dell'art. 16 dell'A.N. 28 febbraio 2018, nel caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL, sono esclusi da ogni possibile astensione dal lavoro a causa di scioperi, tutti servizi:

specializzati di particolare rilevanza sociale (trasporto persone diversamente abili e/o alunni delle scuole materne, elementari)

l) in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 della succitata deliberazione della Commissione di garanzia, l'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, degli impianti, e dei mezzi. Devono inoltre essere assicurati i presidi quali servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

Il personale indispensabile a garantire quanto sopra, è così individuato:

una unità per ogni turno previsto dall'ufficio movimento;

una unità per ogni turno previsto per l'officina;

Il personale non viaggiante, ad esclusione del personale amministrativo, può effettuare sciopero in coincidenza con l'inizio o la fine del turno di lavoro mattutino o pomeridiano;

m) in occasione delle azioni di sciopero proclamate ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili di cui alla deliberazione n. 02/13 della Commissione di garanzia e successive modificazioni, il servizio durante le predette fasce è assicurato mediante l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalità logistica che secondo la valutazione aziendale, assumono preminente importanza (inclusi i collegamenti con le stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.). È garantita altresì, l'effettuazione di eventuali servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, quale il trasporto disabili e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari;

Il presente accordo è stato sottoscritto tra l'Azienda S.T.N S.r.l. e le Segreterie territoriali UGL FNA Novara - VCO e FILT CGIL Novara - VCO.

La presente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero è trasmessa alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali al fine della valutazione prevista per legge.

Novara, 1° ottobre 2022

FILT CGIL (Firmato)

UGL FNA (Firmato)

S.T.N. S.r.l. a socio unico (Firmato)

23A01935

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 28 marzo 2023.

Regolamento per l'istituzione dell'Ufficio ispettivo. (Delibera n. 440/2023).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 28 marzo 2023, composto come da verbale in pari data;

Sentiti i relatori Alberto Liguori ed Angela Tomasicchio;

Richiamata la delibera n. 233 del 14 febbraio 2023 di approvazione della risoluzione n. 2/2023 concernente il «Regolamento per l'istituzione dell'Ufficio ispettivo»;

Considerata la presenza di errori materiali nel testo del regolamento di cui sopra;

Ritenuto opportuno e necessario, provvedere alla rettifica parziale della delibera n. 233 del 14 febbraio 2023 e del relativo regolamento mediante le seguenti correzioni:

espunzione della dicitura: «Risoluzione n. 2/2023»;

eliminazione trattino presente sulla prima riga dell'art. 1, comma 3;

volgimento al plurale delle parole «misura cautelare», presenti nell'art. 3, comma 2, lettera *c)*;

eliminazione della locuzione «il direttore ed i componenti decadono di diritto» presente nell'art. 3, comma 2, ultimo rigo della lettera *c)*;

Delibera:

Per i motivi di cui in premessa, di provvedere alla rettifica parziale della delibera n. 233 del 14 febbraio 2023, concernente l'approvazione del «Regolamento per l'istituzione dell'Ufficio ispettivo», che, viene così di seguito riportato:

«REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO ISPETTIVO»

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 1, lettera *q)* della legge 31 agosto 2022, n. 130, è istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, con il primario compito di «svolgere attività presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.».

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Consiglio di Presidenza: il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

b) Comitato di Presidenza: il Comitato di Presidenza istituito dal regolamento interno del Consiglio di Presidenza;

c) Ufficio ispettivo: l'Ufficio ispettivo previsto dal precedente comma 1;

d) Ministero: Ministero dell'economia e delle finanze;

e) Dipartimento: il Dipartimento delle finanze presso il Ministero.

3. L'Ufficio ispettivo è composto di sei magistrati o giudici tributari esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria.

4. l'Ufficio ispettivo opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli altri uffici del Consiglio di Presidenza.

5. La competenza all'adozione di provvedimenti conseguenti agli esiti delle attività di ispezioni, inchieste, indagini conoscitive o segnalazioni dell'Ispettorato spetta al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, su proposta della Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità.

6. L'Ufficio ispettivo svolge funzioni di controllo dell'operato di soggetti appartenenti alla giustizia tributaria, nei limiti posti dalla legge a salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale, mediante attività di accertamento imparziale ed obiettivo di situazioni e comportamenti oggetto di segnalazione o rilevati in via autonoma, nonché della regolarità delle condotte tenute nell'adempimento dei doveri d'ufficio.

7. L'Ufficio ispettivo può svolgere attività congiunte presso le Corti di giustizia tributaria, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza, sulla base di appositi protocolli stipulati tra il Consiglio di Presidenza e il Dipartimento delle finanze.

Art. 2.

1. Le principali attività dell'Ufficio ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria. Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative.

2. L'ispezione ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza. Essa è affidata all'Ufficio ispettivo, coadiuvato da funzionari-ispettori del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entità e produttività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.

3. L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta del Consiglio di Presidenza anche su proposta del direttore dell'Ufficio ispettivo, quando siano state riscontrate dagli ispettori, o siano state comunque segnalate, deficienze o irregolarità che richiedono approfondimento ulteriore. Nei casi di urgenza, anche su sollecitazione della Commissione disciplina o di almeno cinque Consiglieri, il Consiglio di Presidenza può disporre inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario può, anche senza l'osservanza di particolari formalità, chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti al giudice o magistrato interessato, e poi riferire in merito al Consiglio.

4. I Presidenti delle Corti di giustizia tributaria possono avvalersi del servizio ispettivo per lo svolgimento di specifici accertamenti a supporto delle attività di vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità, al fine di segnalare le risultanze al Dipartimento delle finanze per i provvedimenti di competenza.

5. Al termine di ogni attività svolta, l'ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti.

6. Il direttore dell'Ufficio ispettivo trasmette al Consiglio di Presidenza la propria relazione formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare.

7. La relazione è conservata dall'Ufficio per almeno dieci anni.

8. Le attività dell'Ufficio ispettivo si svolgono nel rispetto dei princìpi generali che disciplinano l'azione amministrativa. È garantita la massima riservatezza in relazione al patrimonio di dati e notizie di cui l'Ufficio ispettivo viene a conoscenza.

9. Nello svolgimento delle sue attività, l'Ufficio ispettivo è coadiuvato dai funzionari del Consiglio di Presidenza.

Art. 3.

1. La nomina dei componenti dell'Ufficio ispettivo è effettuata, ai sensi dell'art. 4, sulla base dei *curricula* dei candidati e di elementi comprovanti l'esperienza professionale.

2. Costituiscono requisito per la nomina a componente dell'Ufficio ispettivo:

a) lo *status* di magistrato tributario o giudice tributario;

b) una anzianità anagrafica compatibile con la permanenza in servizio nell'anno successivo alla nomina;

c) l'assenza di sanzioni disciplinari i cui effetti non siano stati sospesi o che siano state annullate, o di misure cautelari applicate a seguito di procedimento iniziato dopo la nomina.

3. Costituiscono titoli preferenziali:

a) l'esperienza specifica nell'attività disciplinare e/o ordinamentale della giustizia tributaria;

b) il possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno sette anni effettivi, anche non continuativi. Costituisce esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali anche quello svolto per mandato consiliare per *ius receptum*;

c) l'esperienza specifica, nell'attività disciplinare e/o ordinamentale, maturata all'interno degli organi di autogoverno di giurisdizioni diverse da quella tributaria, della Corte di cassazione, della pubblica amministrazione e degli Ordini e dei collegi professionali;

d) l'aver effettuato pubblicazioni e svolto docenze in materia disciplinare e/o ordinamentale;

e) eventuali ulteriori titoli che attestino l'attinenza al profilo richiesto, determinati e resi pubblici dal Consiglio di Presidenza prima dell'interpello di cui all'art. 4.

4. A parità di titoli preferenziali prevale l'anzianità di servizio.

Art. 4.

Procedimento di nomina dei componenti dell'Ufficio ispettivo

1. Il Consiglio di Presidenza pubblica sul proprio portale istituzionale modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'Ufficio ispettivo.

2. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono nominati dal Consiglio di Presidenza, tra i magistrati tributari e i giudici tributari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

3. Possono partecipare alla selezione i consiglieri del Consiglio di Presidenza non di nomina parlamentare. Nel caso in cui essi siano nominati componenti dell'Ufficio ispettivo, all'atto della presa di possesso delle funzioni di componente dell'Ufficio ispettivo, essi decadono dalla carica di Consiglieri del Consiglio di Presidenza.

4. In caso di perdita dello *status* di magistrato tributario o di giudice tributario, i componenti dell'Ufficio ispettivo decadono immediatamente dalla carica.

5. Il direttore dell'Ufficio ispettivo è nominato a rotazione dal Consiglio di Presidenza tra i sei componenti e svolgerà le funzioni direttive per due anni al termine dei quali subentra un altro componente.

6. Il direttore dell'Ufficio ispettivo e i componenti durano in carica sei anni, non rinnovabili. Essi possono essere revocati e sostituiti dal Consiglio di Presidenza solo in caso di impedimento sopravvenuto o di gravi mancanze.

7. Al direttore dell'Ufficio ispettivo e ai componenti è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di Presidente di Corte di giustizia tributaria.

8. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dalle funzioni giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria.

Art. 5.

Coordinamento dell'Ufficio ispettivo

1. Il direttore coordina le attività dell'Ufficio ispettivo, assicurando il rispetto dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Per garantire l'efficacia di ciascun accertamento ispettivo, nonché l'omogeneità e la qualità dell'attività da svolgere, il direttore organizza apposite riunioni preparatorie, alle quali partecipano tutti i componenti del Gruppo ispettivo, in incluso il personale amministrativo di supporto.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio ispettivo si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Presidenza nei limiti delle somme destinate a bilancio, nonché di un contingente di personale amministrativo in servizio presso il medesimo Consiglio di Presidenza, con possibilità di stipula di contratti di collaborazione per specifiche figure. A tal fine il Segretario generale del Consiglio di Presidenza individua, previo concerto con il Comitato, il personale da assegnare al servizio sulla base delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite dagli interessati, ed attribuisce gli stanziamenti per le missioni.

4. Il coordinamento del personale è affidato, con provvedimento del Segretario generale, ad un dirigente di seconda fascia.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nel regolamento vigente per il procedimento disciplinare (delibera n. 2980/2015), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 2015, integrato con la modifica dell'art. 15 approvata con delibera n. 739/2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 6 luglio 2021, le parole: «commissioni tributarie regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado».

2. Nell'art. 1 del citato regolamento è soppresso l'inciso «affidandone l'incarico ad uno o più dei suoi componenti».

Si comunichi:

ai Presidenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Corti;

alla Direzione della giustizia tributaria.

La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio.

Roma, 28 marzo 2023

Il Presidente: LEONE

23A02290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoloft»

Estratto determina n. 259/2023 del 3 aprile 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOLOFT, 100 mg, tabletki powlekane, 28 tabletek, codice del medicinale n. 7532, intestato alla società Upjohn EESV Rivium Westlaan 142 - 2909 LD Capelle aanDenIJssel - Netherlands e prodotto da Haupt Pharma Latina S.r.l. - S.S. 156, Km 47,600 - Borgo San Michele - 04100 Latina e Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH - Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg Germania, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: GMM Farma S.r.l., via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: «Zoloft» - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 050195015 (base 10) 1HVUL7 (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: Sertralina cloridrato;

eccipienti: Calcio idrogenofosfato diidrato (E341), cellulosa microcristallina (E460), Idrossipropilcellulosa (E463), Sodio amido glicolato (tipo *A)*, magnesio stearato (E572), Ipromellosa 2910/3 mPas (E464), ipromellosa 2910/6 mPas (E464), Titanio biossido (E171), Macrogol 400 (E1521), macrogol 8000 (E1521) e Polisorbato 80 (E433).

Officine di confezionamento secondario:

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Settala (MI);

SCF S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda Lodi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Zoloft» - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 050195015 (base 10) 1HVUL7 (base 32) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 11,56 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19,08.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zoloft» - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse – A.I.C. n. 050195015 (base 10) 1HVUL7 (base 32), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente Autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02266

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efexor»

Estratto determina n. 260/2023 del 3 aprile 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFECTIN ER 150 mg hartkapseln, retardiert - 30 stück dall'Austria, con codice di autorizzazione n. 1-23043, intestato alla società Upjohn EESV - Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle Aan Den Ijssel Netherlands e prodotto Pfizer Ireland Pharmaceuticals - Little Connell - Newbridge/Co. Kildare - Ireland, Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH, Betriebsstätte Freiburg Mooswaldallee 1 - 79090 Freiburg Germany, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Efexor» - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule - A.I.C. n. 049548023 (base 10) 1H82RR (base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato.

Composizione:

principio attivo: Venlafaxina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, etilcellulosa, ipromellosa, talco;

involucro della capsula: gelatina, ossidi di ferro rosso e giallo (E172), titanio diossido (E171). Inchiostro di stampa della capsula: lacca, sodio idrossido, povidone, titanio diossido (E171), glicole propilenico.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Efexor» - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule - A.I.C. n. 049548023 (base 10) 1H82RR (base 32) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,63 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,95.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del «Efexor» - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule - A.I.C. n. 049548023 (base 10) 1H82RR (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02267

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daparox»

Estratto determina n. 261/2023 del 3 aprile 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAPAROX 33 mg/ml gotas orales en solución flacone da 20 ml, con numero di autorizzazione MAN 69917 - CN 661172.2, intestato alla società Angelini Pharma Spagna, S.L.C. Osi - 708034 Barcellona e prodotto da Synthon Hispania, S.L.C. Castelló, 1 - zona industriale di Las Salinas - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcellona) Spagna, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Daparox» - «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml – A.I.C. n. 050148016 (base 10) 1HUDPJ (base 32).

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione:

principio attivo: Paroxetina (come paroxetina mesilato);

eccipienti: Saccarina sodica (E954), acesulfame-potassico (E950), aroma menta piperita (olio essenziale di menta piperita, mentolo, eucaliptolo, etanolo, acqua), polisorbato 80 (E433), etanolo, glicole propilenico (E1520).

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

De Salute s.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Daparox» - «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml – A.I.C. n. 050148016 (base 10) 1HUDPJ (base 32) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 12,78 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,09.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Daparox» - «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml – A.I.C. n. 050148016 (base 10) 1HUDPJ (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02268

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Matic»

Estratto determina n. 264/2023 del 3 aprile 2023

Medicinale: MATIC.

Titolare A.I.C. SO.SE.Pharm s.r.l.

Confezione:

«800 mg sospensione orale in bustina» 40 bustine da 10 ml in poliestere-alluminio-polietilene - A.I.C. n. 049260019 (in base 10).

Composizione:

principio attivo:

magaldrato.

Officina di produzione responsabile del rilascio dei lotti:

Special Product's Line S.p.a. - via Fratta Rotonda Vado Largo n. 1 - 03012 Anagni (FR) Italia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica e della esofagite da reflusso;

trattamento sintomatico delle gastriti e gastro-duodeniti di varia eziologia caratterizzate da iperacidità nell'adulto e negli adolescenti di età superiore ai dodici anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«800 mg sospensione orale in bustina» 40 bustine da 10 ml in poliestere-alluminio-polietilene - A.I.C. n. 049260019 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 2,82 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 5,29.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Matic» (magaldrato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Matic» (magaldrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02269

Autorizzazione all'immisione in commercio del medicinale per uso umano «Magaldrato Medinitaly»

Estratto determina n. 265/2023 del 3 aprile 2023

Medicinale: MAGALDRATO MEDINITALY.

Titolare A.I.C. Medinitaly Pharma Progress s.r.l.

Confezione:

«800 mg sospensione orale in bustina» 40 bustine da 10 ml in poliestere-alluminio-polietilene - A.I.C. n. 049289010 (in base 10).

Composizione:

principio attivo:

magaldrato.

Officina di produzione responsabile del rilascio lotti:

Special Product's Line S.p.a. - via Fratta Rotonda Vado Largo n. 1 - 03012 Anagni (FR) Italia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica e della esofagite da reflusso;

trattamento sintomatico delle gastriti e gastro-duodeniti di varia eziologia caratterizzate da iperacidità nell'adulto e negli adolescenti di età superiore ai dodici anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«800 mg sospensione orale in bustina» 40 bustine da 10 ml in poliestere-alluminio-polietilene - A.I.C. n. 049289010 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 2,82 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 5,29.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Magaldrato Medinitaly» (magaldrato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Magaldrato Medinitaly» (magaldrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02270

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trabectedina Sun»

Estratto determina n. 270/2023 del 3 aprile 2023

Medicinale: TRABECTEDINA SUN.

Titolare A.I.C. Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.

Confezioni:

«0,25 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049506013 (in base 10);

«1 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049506025 (in base 10).

Composizione:

principio attivo:

trabectedina.

Officine di produzione:

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. - Polarisavenue 87 - 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi;

Terapia S.A., Str. Fabricii nr. 124 - 400632 Cluj-Napoca Romania.

Indicazioni terapeutiche:

«Trabectedina Sun» è indicato nel trattamento dei pazienti adulti con sarcoma dei tessuti molli in stato avanzato dopo il fallimento della terapia con antracicline e ifosfamide, o che non sono idonei a ricevere tali agenti. I dati sull'efficacia si basano soprattutto su pazienti con liposarcoma e leiomiosarcoma.

«Trabectedina Sun» in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), è indicato nel trattamento di pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,25 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049506013 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 371,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 612,30;

«1 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049506025 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.395,80 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.303,63.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Trabectedina Sun» (trabectedina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trabectedina Sun» (trabectedina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02271

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determina 13 marzo 2023 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano "Uplizna". (Determina n. 209/2023)». (Determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 71 del 24 marzo 2023).

Il titolo della determina citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, riportato nel Sommario e alla pag. 35, seconda colonna, deve intendersi sostituito dal seguente: «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Uplizna". (Determina n. 209/2023)».

23A02341

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-091) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.